

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Monitoraggio delle Cfc in dichiarazione

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 167 Tuir](#) contiene le disposizioni previste in **materia di imprese estere controllate**, di recente modificate per effetto delle **novità introdotte dall'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 142/2018](#)**, che recano i loro effetti a **decorrere dall'esercizio 2019**.

Attualmente le **regole di tassazione per trasparenza dei redditi** prodotti dalle Cfc si applicano se i **soggetti controllati esteri soddisfano, congiuntamente, le seguenti condizioni**:

- sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà**, rispetto a quella che avrebbero scontato qualora fossero stati residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** da essi realizzati all'estero rientra **in una o più delle seguenti categorie**:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Resta inteso che il **soggetto controllante residente in Italia** può **presentare istanza di interpello disapplicativo** ex [articolo 11, comma 1, lettera b, L. 212/2000](#), dimostrando che

l'impresa controllata estera svolge una reale **attività economica**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Per **espressa disposizione normativa** ([articolo 167, comma 11, ultimo periodo, Tuir](#)), a **prescindere dalle condizioni applicative previste dalla Cfc legislation**, fatti salvi i casi in cui sia stata **operata la tassazione dei redditi esteri**, oppure si sia **ottenuta risposta favorevole all'interpello disapplicativo**, il soggetto controllante residente in Italia deve comunque **segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti** nei confronti dei quali, potenzialmente, ricorrono le **condizioni di tassazione per trasparenza**.

A questo punto si pone il problema di tracciare, concretamente, le **modalità di effettuazione del monitoraggio** delle varie **controllate estere** e, conseguentemente, **adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi**, con correlata compilazione del **quadro FC del Modello SC**.

Sullo specifico punto, le **istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi 2020** prevedono che il soggetto residente in Italia deve **segnalare nel quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti** al ricorrere delle condizioni in precedenza indicate (*i.e. la tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia* e, contestualmente, la presenza nel **conto economico della controllata estera di oltre un terzo di proventi** qualificabili come *passive income*, come sopra dettagliatamente indicati).

A tal fine, **deve essere compilata** la casella denominata **“Articolo 167, comma 11”**, indicando uno dei seguenti codici:

“1” – in caso di **mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc;**

“2” – in caso di **presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc.**

Il contribuente **deve anche compilare**, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per **indicare l'utile o la perdita dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede** in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata.

Giova infine ricordare che, nella particolare ipotesi di **“omesso monitoraggio”**, si rende applicabile la **sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato** e imputabile nel periodo d'imposta, **anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.**

La sanzione nella misura minima **si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo** ([articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997](#)).